



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 13 giugno 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di MODENA**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 57/2024 utilizzo del logo di cui all'Informativa n. 65 del 9 maggio 2024

Facendo seguito al quesito del 25 maggio 2024, con il quale, richiamando l'Informativa n. 65/2024, si chiede se il nuovo logo possa essere utilizzato da qualsiasi iscritto, a prescindere dalla sezione di iscrizione, ovvero se l'utilizzo sia consentito ai soli iscritti alla sezione A nonché agli studi associati ed alle STP in cui almeno un componente sia iscritto alla sezione A, si osserva quanto segue.

L'art. 44, comma 10 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 21 marzo 2024, così come nelle precedenti versioni, consente agli iscritti nell'albo professionale di utilizzare il logo dell'Ordine professionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale stesso¹.

Il Consiglio Nazionale fin dal 2008 ha autorizzato² genericamente l'uso del logo (forma dell'epitrocoide) sia da parte degli Ordini territoriali, sia anche di tutti gli iscritti all'albo senza, tuttavia, emanare regole specifiche in ordine a condizioni, modalità e limiti del suo utilizzo.

Con la diffusione del nuovo logo di cui all'Informativa n. 65/2024 il Consiglio Nazionale ha inteso mettere a disposizione uno strumento volto a rafforzare la riconoscibilità e l'identità distintiva di tutti gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche al fine di promuovere e tutelare l'immagine dell'intera categoria, concedendo l'uso del solo termine generico "commercialista" che, per una immediata recepibilità da parte dell'utenza alla quale è indirizzato, risulta maggiormente evocativo nel linguaggio comune.

Pertanto, non essendo al momento prevista per lo strumento comunicativo in oggetto alcuna disposizione specifica circa la distinzione tra le due sezioni dell'Ordinamento, potranno utilizzare il nuovo logo sia gli iscritti nella sezione A, che gli iscritti nella sezione B, nonché gli studi associati e le Società tra Professionisti (STP) iscritte nella Sezione STP dell'Albo.

¹ Art. 44, comma 10 Codice deontologico:

"10. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali, il professionista è tenuto a rispettare le regole emanate dal Consiglio Nazionale in merito all'utilizzo del sigillo e del logo rappresentativo dell'Ordine professionale e del Consiglio Nazionale".

² Vd. Informativa CNDCEC n. 9/2008.

In ogni caso, occorre tenere presente che ciascun professionista, iscritto in qualunque sezione dell'Albo, pur utilizzando il logo di cui all'Informativa n. 65/2024, sarà comunque tenuto al pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 44 del codice deontologico, fornendo informazioni "trasparenti, veritiere e corrette", non equivoche o ingannevoli, procedendo con la contestuale spendita del proprio completo titolo professionale nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento professionale vigente.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio